

Decreto Sostegni, sintesi delle misure e come richiederle

Informazioni Segreteria - 03/05/2021



In relazione all'emergenza covid-19, con il **Decreto Sostegni** (DL n.41/2021 in GU n.70 del 22 marzo 2021) il Governo ha disposto **ulteriori misure a sostegno di lavoratori, famiglie e imprese**. Oltre al **blocco dei licenziamenti, prorogato insieme agli ammortizzatori sociali covid**, sono previste ulteriori tre quote per il **Reddito di Emergenza (REM) e nuove Indennità covid-19** per i lavoratori stagionali, anche in somministrazione, del turismo e degli stabilimenti termali, intermittenti e occasionali, dello spettacolo e dello sport.

In presenza dei requisiti per il REM e le Indennità covid-19 le domande vanno presentate entro il 31 maggio 2021. I sostegni vengono erogati nel limite della spesa stanziata.

REDDITO DI EMERGENZA (REM) - DL. 41/2021, art. 12

Il REM si rivolge ai nuclei familiari in condizione di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; tra i requisiti, ISEE 2021 inferiore a 15.000 € Hanno inoltre diritto al REM i lavoratori che hanno terminato NASpI e DisColI e si trovano in determinate condizioni, tra cui ISEE 2021 inferiore a 30.000 € Per le quote di REM di marzo, aprile e maggio 2021 bisogna presentare domanda entro il 31 maggio 2021, con ISEE 2021 valido.

Per presentare domanda di REM puoi avvalerti dell'assistenza del Patronato INCA; se devi ancora richiedere l'ISEE 2021 rivolgiti al CAAF CGIL, chiama il numero 0422 4091 - tasto 2 per fissare subito un appuntamento. Le partiche per il REM e per l'ISEE sono gratuite. Per ricevere assistenza per le DOMANDE _



visita la pagina dedicata al REDDITO DI EMERGENZA

INDENNITÀ COVID 19 - DL. 41/2021, art. 10

Il Decreto Sostegni ha previsto un'ulteriore indennità omnicomprensiva a favore delle categorie già destinatarie delle indennità covid-19 del Decreto Ristori (artt. 15-15 bis del DL n.137/2020 convertito in Legge n.176/2020 con modificazioni):

- lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali a tempo determinato e stagionali, anche in somministrazione
- lavoratori stagionali, anche in somministrazione, appartenenti a settori diversi
- lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio
- lavoratori dello spettacolo
- collaboratori sportivi (importo tra 1.200, 2.400 e 3.600 euro) (*)

In presenza dei nuovi requisiti SOLO I NUOVI BENEFICIARI devono presentare domanda entro il 31 maggio 2021; chi ha beneficiato dell'indennità del Decreto Ristori la riceverà in automatico, senza necessità di ulteriore domanda. I collaboratori sportivi (*) già beneficiari della misura per le mensilità precedenti devono invece procedere con la conferma dei requisiti sul portale di Sport&Salute Spa, seguendo le indicazioni riportate.

Per verificare i requisiti e ricevere assistenza nella presentazione delle NUOVE DOMANDE puoi rivolgerti alle categorie di riferimento _

visita la pagina dedicata alle INDENNITÀ COVID 19

Per informazioni sulle altre misure, consultare i contenuti specifici cliccando sull'immagine qui sotto. All'interno sono riportate le **principali informazioni** e i servizi e le categorie a cui rivolgersi **in caso di dubbi o necessità**.



PROROGA BLOCCO LICENZIAMENTI **E AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID**

NASpl

CONTRATTI A TERMINE

LAVORATORI FRAGILI

COGEDI PARENTALI E BONUS BABY-SITTING **CONTRIBUTI E MISURE** IMPRESE, AUTONOMI **E PROFESSIONISTI**

DECRETO SOSTEGNI | Misure per il Lavoro



NUOVE QUOTE REDDITO DI EMERGENZA (REM)

NOVITÀ REDDITO DI CITTADINANZA (RdC)



NUOVE INDENNITÀ COVID 19

DECRETO SOSTEGNI | Sostegno al Reddito





